




# Scheda Paese Repubblica di San Marino

[kpmg.com/it](https://www.kpmg.com/it)





*Il presente documento è stato predisposto da **ANIS (Associazione Nazionale Industria San Marino)** con la supervisione di KPMG, Studio Associato - Consulenza legale e tributaria e con la collaborazione della Camera di Commercio di San Marino.*

# 1. Informazioni generali

La Repubblica di San Marino, la più antica repubblica del mondo, fu fondata il 3 settembre 301 d.C..

È un'enclave in Italia, al confine tra le regioni Emilia-Romagna e Marche. Situata approssimativamente a 15 km dal casello dell'Autostrada A-14 "Rimini Sud" e a circa 20 km dall'Aeroporto Internazionale "Federico Fellini" di Miramare, San Marino ha un'estensione territoriale di poco più di 61 km<sup>2</sup> (24 miglia quadrate) e conta una popolazione stimata di 33.100 persone.

## 1.1 Forza lavoro e PIL (al 30 settembre 2017)

La forza lavoro conta 21.981 persone ed include n. 18.923 lavoratori dipendenti e n. 1.782 lavoratori autonomi.

La maggior parte dei lavoratori è impiegata nel settore privato, mentre il settore pubblico impiega n. 3.723 persone.

Il tasso di disoccupazione, pari al 7,69%, è più basso della media europea.

Ci sono più di 5.000 imprese che operano in vari settori. Di queste, n. 2.710 sono svolte in forma societaria.

Settore	N° aziende	Addetti
Agricoltura	69	38
Industria manifatturiera	508	5.645
Imprese di costruzione	388	828
Imprese commerciali	1.115	2.684
Alloggio e ristorazione	180	872
Trasporto/Magazzinaggio	102	326
Informazione/Comunicazione	220	726
Servizi finanziari/assicurativi	68	772
Servizi	2.519	2.875

L'industria manifatturiera comprende vari settori produttivi: metalmeccanico, chimico/farmaceutico, cartario, legno e arredamento, abbigliamento, tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Secondo il Fondo Monetario Internazionale, il PIL ammonta a circa € 1.415,4 milioni.

Circa due milioni di turisti visitano la Repubblica di San Marino ogni anno.

# 2. Come avviare un'attività

## 2.1 Costituzione di società

Le società regolate dal diritto sammarinese possono essere costituite anche da soggetti non residenti, attraverso un atto pubblico effettuato innanzi a notaio. Le attività bancarie, fiduciarie e i servizi di investimento devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente regolatore, rappresentato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

## 2.2 Tipologie di società

### 2.2.1 Società di persone

Società in Nome Collettivo (S.n.c.) (solo le persone fisiche possono essere soci)

### 2.2.2 Società di capitali

1. Società a responsabilità limitata (S.r.l.)  
(capitale sociale minimo: €25.500)
2. Società per azioni (S.p.A.)  
(capitale sociale minimo: €77.000)

Dette società sono dotate di personalità giuridica, a differenza delle società di persone.

Sia le persone fisiche che le persone giuridiche possono essere soci di società di capitali.

Sia le società per azioni che le società a responsabilità limitata possono avere socio unico.

Le azioni delle S.p.A. e le quote delle S.r.l. sono nominative e possono essere detenute fiduciarmente da società finanziarie. La normativa anti-riciclaggio richiede che il beneficiario effettivo sia identificato.

#### 2.2.2.1 Registro delle società - personalità giuridica

L'atto costitutivo, dopo la sua registrazione fiscale presso l'Ufficio del registro, deve essere depositato dal notaio presso la Cancelleria del Tribunale, affinché possa essere iscritto nel Registro delle Società tenuto presso il medesimo Tribunale. Solo in tale momento la società di capitali acquisisce la personalità giuridica.

#### 2.2.2.2 Quote/capitale sociale

Nel caso delle S.r.l. e delle S.p.A., almeno la metà del capitale iniziale deve essere versato entro 60 giorni dalla data di registrazione. L'ammontare residuo del capitale deve essere versato entro i tre anni successivi dalla registrazione.

#### 2.2.2.3 Organi societari

##### Organo amministrativo

Le S.r.l. e le S.p.A. possono essere amministrate da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, i cui membri possono essere sia residenti che non residenti. Se non sono residenti, dovranno presentare i certificati richiesti per legge ai fini della verifica della insussistenza di precedenti penali.

##### Sindaco unico

Questa figura è necessaria sia nelle S.p.A. che nelle S.r.l. al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) il capitale sociale è pari o superiore a €77.000;
- b) per due esercizi consecutivi i ricavi delle vendite di beni e servizi abbiano superato €2 milioni.

Il sindaco unico deve risiedere effettivamente nella Repubblica di San Marino e risultare iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

##### Collegio Sindacale

Per le società di capitali, la nomina del Collegio sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite di beni e di servizi abbiano superato € 7,3 milioni per due esercizi consecutivi. Il collegio deve essere composto da tre o cinque membri (sindaci). Almeno due devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili; i restanti devono essere iscritti presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o presso l'Ordine degli Avvocati e dei Notai. La maggioranza dei membri deve avere la residenza effettiva nella Repubblica di San Marino.

Le società che hanno l'obbligo di nomina del collegio sindacale possono nominare un revisore o una società di revisione per il controllo contabile sulla società. In questo caso all'organo sindacale non spetta questa funzione.

Le società che esercitano attività bancaria e finanziaria sono obbligate a nominare una società di revisione.

## 2.3 Autorizzazioni amministrative

### 2.3.1 Licenza d'esercizio

Ogni attività deve richiedere una licenza operativa, rilasciata via web dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, il quale assegna un "codice operatore economico" composto dalla sigla "SM" e 5 cifre. Ogni attività deve corrispondere una tassa annuale di licenza di € 1.000.

### 2.3.2 Avvio dell'attività

Entro sei mesi dall'ottenimento della licenza d'esercizio la società dovrà aver ottenuto tutta la documentazione necessaria all'avvio dell'attività produttiva e dovrà rispondere ai requisiti di igiene e sicurezza.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesta l'autorizzazione preventiva dell'Ufficio di Igiene Pubblica.

# 3. Principali aspetti di natura tributaria

## 3.1 Tassazione diretta

### 3.1.1 Reddito delle società

L'imposta generale sui redditi delle società (*Corporate Income Tax*) è del 17%.

### 3.1.2 Misure ausiliarie per società di nuova costituzione

- a) L'imposta generale sui redditi è ridotta del 50% (8,5%) per i primi 5 anni di attività;
- b) è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa di licenza per i primi quattro anni.

Le presenti disposizioni si applicano quando:

- a) trattasi di attività economiche di nuova costituzione, i cui soci non abbiano esercitato, nell'anno precedente alla data della richiesta, impresa avente attività assimilabile a quella per cui richiedono l'accesso ai benefici;
- b) si provveda all'assunzione di almeno un dipendente, compreso l'amministratore anche se non iscritto alle liste di avviamento al lavoro, purché assunto a tempo pieno, entro sei mesi dal rilascio della licenza, e di un ulteriore dipendente entro ventiquattro mesi dal rilascio licenza.

### 3.1.3 Incentivi fiscali

1. I datori di lavoro che effettuano un incremento del numero medio di lavoratori dipendenti occupati pari almeno ad una unità, purché almeno il 50% di essi sia residente, usufruiscono di un credito d'imposta sull'IGR (Imposta Generale sui Redditi) dovuta, pari al:
  - a) 5% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente maggiore o uguale a 5;
  - b) 10% dell'imposta per ogni unità di aumento, con eventuale arrotondamento per difetto, per le imprese con un numero medio di lavoratori dipendenti nell'esercizio precedente minore di 5; fermo restando che tale credito d'imposta IGR non può superare il 25% dell'imposta complessiva dovuta.

Nel caso in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore residente appartenente ad una categoria debole, come ad esempio i disoccupati di lungo periodo, quelli affetti da invalidità pari o superiore al 40% ed altre, le percentuali di cui alle lettere A) e B), sono elevate di un ulteriore 5% per ciascun lavoratore assunto e il credito d'imposta IGR non può superare il 40% dell'imposta complessiva dovuta.

2. Il reddito imponibile è ridotto, inoltre, per un massimo di sei anni, di una percentuale compresa tra il 40% e il 90% dell'utile netto, fino a un ammontare pari agli investimenti in beni strumentali (il periodo può essere esteso fino a otto anni se l'investimento totale supera € 7.000.000). Se l'investimento riguarda beni immobiliari, per poter beneficiare dell'incentivo, la società deve assumere altri cinque lavoratori, tre dei quali devono essere residenti ed almeno uno assunto a tempo indeterminato.

### 3.1.4 Perdite fiscali

Le perdite fiscali possono essere portate in deduzione dal reddito imponibile dei successivi tre periodi d'imposta nella misura massima dell'80% del reddito imponibile medesimo. Ciò significa che dopo tre periodi le eventuali perdite fiscali residue non utilizzate non potranno più essere utilizzate in deduzione dai redditi dei successivi periodi.

Le perdite fiscali che sorgono nei primi tre periodi d'imposta di una nuova società possono tuttavia essere computate in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano a una nuova attività economica.

### 3.1.5 Principi generali di determinazione del reddito di impresa

I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all'attività economica. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito imponibile nell'esercizio di competenza.

Le imposte sul reddito, così come le sanzioni e gli interessi relativi al mancato o ritardato pagamento delle imposte, le sanzioni per violazioni di legge e gli interessi per dilazione di pagamento delle imposte non sono deducibili.

I compensi degli amministratori di società sono deducibili solo se effettivamente corrisposti.

I costi o le spese riconducibili a reati non sono deducibili.

I seguenti costi possono essere dedotti entro certi limiti:

- a) spese di pubblicità, incluse le sponsorizzazioni (fino a un ammontare pari all'8% dei ricavi della gestione).
- b) tutti i costi relativi all'elaborazione dati, incluse le ricerche di mercato (fino a un ammontare pari al 10% dei ricavi della gestione).
- c) spese di rappresentanza (fino a un ammontare pari al 5% dei ricavi della gestione).

### 3.1.6 Termini di accertamento

L'avviso di accertamento deve essere notificato entro la fine del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione, la scadenza dei termini di accertamento è prorogata al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere presentata.

Tutte le scritture contabili e ausiliarie nonché la documentazione rilevante agli effetti dei controlli e degli accertamenti devono essere conservate per i 5 anni successivi al periodo d'imposta al quale si riferiscono e comunque fino a che gli accertamenti relativi a quel periodo d'imposta non siano terminati.

### 3.1.7 Deducibilità degli interessi passivi

Gli interessi passivi sui finanziamenti impiegati per l'acquisto di attività immobilizzate non sono deducibili fino al momento in cui le attività non sono utilizzate o non sono pronte per essere utilizzate.

Gli interessi passivi sui finanziamenti provenienti da soci-persone fisiche sono deducibili quando pagati.

### 3.1.8 Cessioni di partecipazioni e dividendi

Le plusvalenze provenienti dalla cessione di partecipazioni detenute in società residenti o non residenti non sono tassabili se:

- la partecipazione nella società è stata detenuta in modo continuativo per un periodo di 12 mesi prima di essere venduta;
- la partecipazione è stata classificata come investimento a lungo termine nel primo bilancio successivo all'acquisizione.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti o non residenti non sono deducibili se le due condizioni sopracitate sono soddisfatte.

I dividendi ricevuti da società regolate dalla legge di San Marino non sono soggetti a imposta sulle società.

Il 95% per cento dell'ammontare dei dividendi percepiti da società non residenti non è soggetto all'imposta sulle società, a condizione che la partecipazione sia mantenuta per almeno 12 mesi e sia debitamente registrata nella contabilità e in almeno un bilancio. Il requisito dell'*holding period* può essere soddisfatto anche dopo che i dividendi sono stati distribuiti.

### 3.1.9 Deducibilità degli ammortamenti

Ai fini fiscali, i beni immateriali compreso l'avviamento pagato per l'acquisto d'azienda (o ramo) sono ammortizzabili in misura non superiore al 20% annuo in quote costanti. Tuttavia, qualora il periodo d'utilizzazione sia stabilito da leggi o contratti o sia legato ad un predeterminato periodo di utilizzazione, le quote di ammortamento sono rapportate a tale periodo.

L'eventuale avviamento relativo all'acquisto di una partecipazione da parte di un'azienda sammarinese di altra società non è deducibile in quanto fa parte del costo di acquisto della partecipazione.

## 3.2 Residenze

Recentemente San Marino ha introdotto alcune forme di residenza per l'imprenditore i suoi dirigenti.

### 3.2.1 Residenza (regime semplificato)

Per ottenere la residenza devono essere rispettati i seguenti parametri:

- assunzione di 5 dipendenti sammarinesi a tempo pieno (indipendentemente dal settore in cui si opera);
- acquisto di un immobile del valore di € 300.000 oppure deposito di tale importo a garanzia presso una banca di diritto sammarinese;
- sottoscrizione di polizza a copertura sanitaria (per ogni richiedente la residenza) del valore di € 30.000.

### 3.2.2 Residenza per motivi economici

Tutti coloro che intraprendono un'attività economica in forma societaria nella Repubblica di San Marino hanno diritto di richiedere ed ottenere la residenza per motivi economici, a patto che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il socio persona fisica deve detenere almeno il 51% della società;
- 2) si proceda con assunzione da 1 a 3 dipendenti a tempo pieno, a seconda del settore di attività;
- 3) si istituisca un deposito bancario di € 75.000 vincolato a garanzia al momento della richiesta residenza;
- 4) si istituisca un deposito bancario di ulteriori € 75.000 entro due anni dall'ottenimento della residenza.

La residenza viene concessa oltre che all'imprenditore, al coniuge, al convivente ed ai figli.

### 3.2.3 Residenza automatica per settori tecnologicamente avanzati

I soggetti che intendono attivare un'attività di produzione o di servizio nei settori di seguito elencati hanno diritto a richiedere la residenza anche per i propri famigliari:

- settore economia del verde;
- settore ricettività e turismo;
- settore intrattenimento e divertimento;
- settore commercio;
- settore arti e cultura;
- produzioni tradizionali a basso impatto ambientale;
- settore sanitario e farmaceutico;
- settore di direzione, marketing, relazioni internazionali, formazione e ricerca.

### 3.2.4 Residenza elettiva

Recentemente è stata introdotta anche la seguente tipologia di residenza per gli stranieri, indipendentemente dal fatto che gli stessi intraprendano o meno un'attività d'impresa.

Il Congresso di Stato (Governo) ha infatti facoltà di concedere la residenza elettiva allo straniero che soddisfi i seguenti requisiti:

- acquisto di un immobile del valore di € 500.000 o anche grezzo da € 350.000 oltre a finiture per € 150.000;
- tassa prima richiesta di € 1.000;
- tassa una tantum per il richiedente di € 10.000;
- tassa una tantum (per ogni familiare o convivente del richiedente) di € 20.000.

In alternativa ai requisiti di cui sopra:

- deposito infruttifero di € 600.000 per 10 anni per acquisto titoli di stato sammarinesi;
- tassa prima richiesta di € 1.000;
- tassa una tantum (per ogni familiare o convivente del richiedente) di € 20.000.

### 3.2.5 Esercizio del commercio al dettaglio da parte di non residenti

I non residenti possono costituire società per il commercio al dettaglio qualora soddisfino i seguenti requisiti:

- n. 2 dipendenti residenti assunti;
- fidejussione di € 150.000 a garanzia di solvibilità anche assicurativa (convertibile in acquisto di un immobile di pari valore);
- superficie di vendita di almeno 200 mq.

### 3.2.6 Imprese start-up ad alta tecnologia

Sono considerate imprese start-up ad alta tecnologia le imprese insediate all'interno del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino-Italia, le quali accedono ai seguenti benefici:

- esenzione totale per i primi 5 anni dal pagamento dell'imposta sui redditi (IGR);
- esonero dal pagamento della tassa di licenza;
- possibilità di versare l'intero capitale sociale entro 3 anni dall'iscrizione nel Registro delle Società;
- possibilità di assumere dipendenti in modo agevolato;
- permessi di soggiorno per soci e dipendenti;
- detrazioni fiscali pari al 5% dei conferimenti ed esenzione delle plusvalenze realizzate da soggetti persone fisiche non imprenditori derivanti dalla cessione di partecipazioni (qualificate e non qualificate) nelle Start-up ad alta tecnologia.

## 3.3 Tassazione indiretta

Le importazioni di beni e servizi sono indirettamente tassate ad un'aliquota del 17%. La tassa pagata su beni importati dall'estero può essere rimborsata se i beni vengono successivamente esportati.

Per l'importazione di beni di investimento l'aliquota è dell'1% e non è rimborsabile.

La fornitura di servizi tra imprese commerciali non è soggetta ad alcuna tassazione indiretta.

## 3.4 Acquisto di immobili

Gli immobili, acquistati direttamente o in base ad un contratto di leasing, sono soggetti alle seguenti tasse (a meno di modifiche da parte dell'autorità fiscale) applicate sul valore concordato fra le parti:

Imposta di registro = 5%;

Voltura catastale = 0,4%;

Imposta di trascrizione = 1%.

## 3.5 Ritenute su dividendi, interessi, royalties

A meno che non si applichi uno dei trattati contro le doppie imposizioni siglate dalla Repubblica di San Marino con un altro stato estero, i redditi corrisposti a non residenti sono soggetti alle seguenti ritenute fiscali.

I dividendi distribuiti a persone fisiche residenti e non residenti sono soggetti ad una ritenuta del 5%.

Gli utili distribuiti e corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche non sono assoggettati alla ritenuta del 5% a condizione che il soggetto percipiente dichiarerà alla società che distribuisce gli utili di non agire per conto di una persona fisica.

Le *Royalties* sono assoggettate alla ritenuta del 20% quando corrisposte a persone fisiche o giuridiche non residenti.

La ritenuta del 13% viene applicata sugli interessi pagati in relazione a finanziamenti concessi da società straniera. Questa ritenuta non viene applicata se il finanziamento è concesso da un istituto di credito. Gli interessi su finanziamenti provenienti da soci che siano persone fisiche sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Gli interessi su conti correnti e depositi sono soggetti a una ritenuta dell'11% eccetto per i soggetti non residenti.

Per gli interessi e altri proventi derivanti da operazioni "pronti contro termine" su titoli di qualsiasi tipo, la percentuale è del 5%, eccetto per i soggetti non residenti.

Gli interessi ed altri proventi derivanti da "certificati di deposito" sono soggetti a una tassazione del 5% se la durata è inferiore a 18 mesi. Se la durata è maggiore, il tasso è del 4%.

Gli interessi e altri proventi derivanti da prestiti obbligazionari sono soggetti a una ritenuta del 4%, eccetto per i soggetti non residenti.

## 4. Unione Europea e Accordi fiscali internazionali

La Repubblica di San Marino non è paese membro dell'Unione Europea (tuttavia esiste un accordo di unione doganale per gli scambi con l'Europa). Pertanto i Regolamenti e le Direttive europee non sono applicabili e non incidono sulla tassazione diretta (in particolar modo dividendi, interessi, canoni).

La Repubblica di San Marino attualmente ha sottoscritto 21 Convenzioni contro le doppie imposizioni ("**DTA**") secondo il modello OECD e 31 per lo scambio di informazioni ("**TIEA**"). Attualmente è in essere un'opera di allargamento di tale rete di accordi internazionali.

*Elenco dei Paesi con i quali la Repubblica di San Marino ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni e Accordi per lo scambio di informazioni fiscali*

### **DTA (21 Accordi)**

Austria, Azerbaijan , Barbados, Belgio, Cipro, Croazia, Georgia, Grecia, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Portogallo, Qatar, Romania, Saint Kitts and Nevis, Seychelles, Singapore, Ungheria e Vietnam.

### **TIEA (31 Accordi)**

Andorra, Argentina, Australia, Bahamas, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Groenlandia, Guernsey, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Samoa, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera e Vanuatu.



## Elenco delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dalla Repubblica di San Marino

Paese		Quota di capitale detenuta dalla società > o =	Dividendi	Interessi	Royalties
<b>AUSTRIA</b>	PF – PG		15%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
<b>AZERBAIJAN</b>	PF – PG		10%	10%	10%
	PG	25%	5%	10%	5%
<b>BARBADOS</b>	PF – PG		5%	5%	0%
	PG	10%	0%	5%	0%
<b>BELGIO</b>	PF – PG		15%	10%	5%
	PG	25%	0%	10%	5%
	PG	10%	5%	10%	5%
<b>CIPRO</b>	PF – PG		0%	0%	0%
<b>CROAZIA</b>	PF – PG		10%	10%	5%
	PG	25%	5%	10%	5%
<b>GEORGIA</b>	PF		0%	0%	0%
	PG		0%	0%	0%
<b>GRECIA</b>	PF		10%	10%	5%
	PG	25%	5%	10%	5%
<b>ITALIA</b>	PF - PG		15%	13%	10%
	PG	25%	5%	13%	10%
<b>LIECHTENSTEIN</b>	PF - PG		5%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
<b>LUSSEMBURGO</b>	PF - PG		15%	0%	0%
	PG	10%	0%	0%	0%
<b>MALAYSIA</b>	PF – PG		15%	10%	10%
	PG	10%	5%	10%	10%
<b>MALTA</b>	PF - PG		10%	0%	0%
	PG	25%	5%	0%	0%
<b>PORTOGALLO</b>	PF – PG		15%	10%	10%
	PG	25%	10%	10%	10%
<b>QATAR</b>	PF		0%	0%	5%
	PG		0%	0%	5%
<b>ROMANIA</b>	PF – PG		10%	3%	3%
	PG	50%	0%	3%	3%
	PG	10%	5%	3%	3%
<b>SAINT KITTS E NEVIS</b>	PF -PG		10%	0%	0%
	PG	10%	7,5%	0%	0%
	PG	25%	5%	0%	0%
<b>SEYCHELLES</b>	PF -PG		0%	0%	0%
	PG	10%	5%	10%	0%
<b>SINGAPORE</b>	PF -PG		0%	12%	8%
<b>UNGHERIA</b>	PF		15%	0%	0%
	PG	25%	0%	0%	0%
	PG		5%	0%	0%
<b>VIETNAM</b>	PF – PG		15%	15%	15%
	PG	10%	10%	10%	10%

Legenda: PF = persona fisica; PG = persona giuridica

# 5. Costo del lavoro, previdenza sociale e pensioni

## 5.1 Lavoro dipendente e autonomo

Esiste un sistema di previdenza sociale che fornisce indennità di malattia e gravidanza, assegni familiari e ammortizzatori sociali per lavoratori dipendenti.

Il sistema pensionistico garantisce un tasso di sostituzione dal 60% all'80% dello stipendio medio degli ultimi 10 anni e prevede una pensione massima di € 45.000 all'anno.

Per accedere al regime pensionistico minimo i contributi di previdenza sociale devono essere stati corrisposti per almeno 20 anni.

Gli oneri contributivi a carico dell'azienda ammontano al 27,40% della retribuzione lorda, mentre quelli a carico del lavoratore ammontano all'8,30%.

## 5.2 Gestione separata

Gli amministratori (Amministratore Unico o Delegato) e i membri del Consiglio d'Amministrazione sono tenuti all'iscrizione al sistema previdenziale obbligatorio "Gestione Separata" e al sistema pensionistico complementare "Fondiss".

## 5.3 Contratti di Lavoro

I Contratti Collettivi Generali Unici di Lavoro dei vari settori hanno validità *erga omnes*.

## 5.4 Assunzioni

L'assunzione dei lavoratori cittadini e residenti avviene tramite semplice comunicazione all'Ufficio del Lavoro.

Per quanto riguarda l'assunzione di lavoratori frontalieri, il datore di lavoro può procedere direttamente senza consultare le liste di avviamento al lavoro ed è tenuto a pagare un contributo pari al 4,5% della retribuzione sull'imponibile previdenziale.

Se invece consulta le liste e non è presente il profilo professionale richiesto, il datore di lavoro può procedere all'assunzione del frontaliere senza dover pagare alcun contributo aggiuntivo.

## 5.5 Distacchi

Sulla base della convenzione di previdenza sociale fra Italia e San Marino è possibile distaccare personale dipendente fra aziende dei due Stati; esso può essere governato dalla legislazione del paese di provenienza per una durata massima di trentasei mesi.

La Repubblica di San Marino ha sottoscritto accordi di previdenza sociale anche con Francia e Svizzera.

# 6. Proprietà industriale

I diritti della proprietà industriale sono tutelati sia dalle leggi di San Marino sia da accordi internazionali multilaterali.

Nell'ordinamento sammarinese vi è una normativa specifica in materia di proprietà industriale (Legge n.79 del 25 maggio 2005 e successive modifiche).

Tale legge tutela i diritti esclusivi ottenuti tramite (i) brevetti, modelli di utilità, diritto di proprietà sulle varietà vegetali e (ii) marchi registrati, disegni, modelli, nomi commerciali, indicazioni d'origine, segni distintivi diversi dal marchio registrato e informazioni aziendali riservate.

A San Marino esiste un Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (USBM) che si occupa delle richieste di registrazione e tutela di brevetti, marchi ed elementi similari.

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

**Alessandra Tronconi**

Partner

T: +39 051 4392711

E: [atronconi@kpmg.it](mailto:atronconi@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



## Scheda Paese - Repubblica di San Marino

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.